



FAQ – DIPENDENTI PUBBLICI

Domanda (inserita il 28.10.2013)

Sono iscritto all'ordine degli Ingegneri dal 2009. Dal 2010 esercito l'attività professionale, mentre dal 2012 sono dipendente a tempo indeterminato ma ho mantenuto l'attività professionale per sporadiche consulenze. In particolare nel 2012 ho prestato la mia consulenza per un ente pubblico dotandomi di assicurazione professionale adeguata per la durata di un anno. L'incarico è terminato con la consegna di un progetto esecutivo durante lo stesso anno 2012, tuttavia il pagamento della prestazione avverrà entro ottobre 2013, ovvero ad ultimazione dei lavori dell'opera basata sul progetto esecutivo da me firmato e timbrato.

Chiedo gentilmente se nel mio caso debba dotarmi di polizza considerato che quella vecchia, benché terminata, copre prestazioni eseguite in passato e terminate durante il periodo di validità della stessa.

Risposta

Per le prestazioni anteriori al 15/08/2013 non è soggetto all'obbligo della copertura assicurativa a prescindere dalla data di pagamento del compenso; per le prestazioni (libero professionali) successive ha questo obbligo.

Domanda (inserita il 28.10.2013)

Sono ingegnere dipendente di un ente locale; sono inoltre iscritto all'Ordine professionale. Mi chiedo se sono obbligato a stipulare la polizza professionale qualora (al di fuori della mia attività da dipendente) mi limiti ad esercitare la professione di ingegnere in modo saltuario ed esclusivamente per immobili di mia proprietà. Se fossi costretto a stipulare la polizza si verrebbe a creare un difetto nel necessario rapporto di terzietà tra danneggiato ed assicurato che potrebbe rendere inefficace la polizza stessa.

Risposta

Deve stipulare la polizza; la questione centrale non è la proprietà dell'immobile, ma le conseguenze connesse all'esercizio della sua attività professionale di ingegnere che potrebbe essere causa di danni a terzi (per assurdo: crollo fabbricato di sua proprietà per errore di progettazione).



Domanda (inserita il 28.10.2013)

Sono iscritto all'albo ma non sono in possesso di partita IVA. Ho invece un assegno di ricerca per l'Università della mia città e svolgo un lavoro di consulenza per conto di un'azienda collegata (spin-off universitario). Il mio nome figura quindi negli allegati tecnici di ricerca rilasciati ai clienti che richiedono la nostra consulenza nell'ambito di certificazioni, ricerche e/o sperimentazioni per vari progetti. Vorrei sapere se in questo caso vi sia l'obbligatorietà di stipula dell'assicurazione in oggetto o ne sia esentato.

Risposta

L'obbligo di stipulazione di una polizza assicurativa per responsabilità professionale è subordinato all'esercizio effettivo - ancorché occasionale - della professione di ingegnere. Pertanto, se, in forza del suo attuale incarico di ricercatore universitario, lei svolge in via *esclusiva* attività di ricerca scientifica e di didattica, non sarà tenuto a conformarsi al predetto obbligo. Qualora, al contrario, lei svolgesse anche solo saltuariamente la professione di ingegnere (assumendo, ad es., incarichi di progettazione o di collaudo di opere), sarebbe comunque obbligato alla stipulazione della polizza, ovviamente per un massimale commisurato al valore economico complessivo degli incarichi assunti.

Domanda (inserita il 28.10.2013)

Sono un ingegnere civile, che lavora, come dipendente, presso una Multiutility, in qualità di progettista e direttore lavori. L'azienda ha da sempre istituito un'assicurazione specifica, che copre danni a cose e a persone, per l'attività specifica di direttore lavori, progettista, collaudatore, ecc. Le mie domande sono:

- 1) l'azienda potrebbe richiedere/imporre al dipendente la stipula di un'assicurazione, per coprire i costi di un eventuale azione di rivalsa, qualora il danno cagionato sia direttamente riconducibile a un'ipotesi di dolo o negligenza professionale?
- 2) che altri rischi possono esserci nel non avere una propria assicurazione, pur avendo l'assicurazione aziendale attiva?

Risposta

Ogni attività professionale, ancorché di modesta entità, che implichi l'esecuzione di prestazioni nei confronti della clientela obbliga il professionista o l'azienda a stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile, in conformità alle pertinenti previsioni normative.

Nell'ipotesi da lei descritta, l'obbligo in parola dovrebbe ricadere sull'azienda, in qualità di soggetto contrattualmente vincolato ad erogare la prestazione (complessiva) nei confronti del cliente, a meno che la specifica attività di progettazione e/o direttore dei lavori non vada soggetta a un regime contrattuale specifico con il professionista.

Sussiste, altresì, la possibilità (legittima) che l'azienda richieda comunque al professionista medesimo la stipulazione di un'assicurazione per responsabilità civile, per coprire i costi di un'eventuale azione di rivalsa qualora il danno cagionato alla clientela sia direttamente riconducibile a un'ipotesi di dolo o negligenza professionale.

Riguardo ai rischi per il mancato possesso di una propria polizza essi derivano dal fatto che l'Azienda potrebbe rivalersi nei suoi confronti per i danni cagionati a terzi in conseguenza di una sua prestazione colposamente erronea.



Domanda (inserita il 24.10.2013)

Sono un ingegnere dipendente dell’Agenzia delle dogane, (ente pubblico non economico, dotati di personalità giuridica di diritto pubblico) vincitore di concorso per ingegneri per il quale è espressamente previsto il requisito della iscrizione all’albo degli Ingegneri. Il ruolo che rivesto in Agenzia è relativo al profilo professionale di “Ingegnere”. Non esercito l’attività privata.

In ambito lavorativo, solo e per conto della mia Agenzia, sono convocato (con una media di 2/3 incarichi all’anno) in commissioni di collaudi regionali per l’esercizio di distributori di carburante, depositi commerciali di carburante e roba simile, per i quali è previsto un gettone di presenza stabilito da una normativa regionale. Altri membri della commissione sono i tecnici periti dei VVFF, Tecnici comunali e regionali, tecnici dell’ARPA,)

Ritengo che non debba stipulare l’assicurazione, posso avere conferma?

Risposta

A termini di legge (art. 3, comma 5, lettera e) del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, e art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012), l’obbligo di assicurazione professionale ricade formalmente e sostanzialmente sul professionista (nel caso di specie, ingegnere), “per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale”. Trattasi, pertanto, di un obbligo di carattere personale, correlato alla prestazione d’opera che il professionista esegue *intuitu personae* nei confronti del committente (pubblico o privato).


Nel suo caso, l’attività svolta alle dipendenze (vale a dire, in forza di un rapporto di lavoro subordinato) di un ente pubblico la esonera dall’obbligo anzidetto, ricadendo la responsabilità civile per gli eventuali danni arrecati alla committenza integralmente sui legali rappresentanti dell’ente medesimo.

Domanda (inserita il 07.10.2013)

Sono un ingegnere iscritto all’albo e mi occupo di manutenzione del patrimonio edile dell’ente per cui lavoro con contratto a tempo indeterminato ed esclusività (ossia non posso firmare lavori che non siano relativi/richiesti dal mio Ente).

Recentemente avevo letto su una nota newsletter tecnica che i dipendenti pubblici NON sono obbligati a stipulare una polizza assicurativa professionale ed io firmando saltuariamente progetti, tutti riconducibili ad interventi minimali privi di alcun rischio, non reputavo necessario dotarmi di una polizza professionale. Ora leggendo le vostre FAQ (http://download.acca.it/Download/BibLusnet/ApprofondimentiTecnici/FAQ3_CentrostudiCNI.pdf) mi risulta che la discriminante tra obbligo dell’assicurazione e non obbligo sia “ l’esercizio effettivo - ancorché occasionale - della professione di ingegnere” che io svolgo seppur in forma minima e saltuaria.

Indi per cui vi chiedo conferma se anche io debba dotarmi di una assicurazione professionale o no.



Risposta

L'obbligo di stipulazione di una polizza assicurativa per responsabilità professionale è subordinato all'esercizio *effettivo* della professione di ingegnere, in forma autonoma o associata.

Il suo attuale incarico di pubblico dipendente con obbligo di esclusiva nei confronti dell'ente la esonera dal conformarsi al predetto obbligo. Tuttavia, qualora lei intendesse svolgere, anche solo occasionalmente o per incarichi di modesta entità, la professione di ingegnere al di fuori del suo rapporto di impiego (ovviamente previo consenso dell'ente di appartenenza), sarebbe comunque obbligato alla stipulazione della polizza, per un massimale commisurato al valore economico complessivo degli incarichi assunti.

Domanda (inserita il 07.10.2013)

Sono dipendente pubblico a tempo pieno, e mantengo ancora la partita IVA (ma credo che la cancellerò l'anno prossimo) e l'iscrizione a Inarcassa Gestione Separata INPS; praticamente non svolgo più attività privata professionale se non con pochi incarichi di limitato importo di parcella (consulenze per collaudi amministrativi e non progettazione edilizia).

Devo assicurarmi ugualmente?

Risposta

L'obbligo di stipulazione di una polizza assicurativa per responsabilità professionale è subordinato all'esercizio *effettivo* della professione di ingegnere.

Pertanto, il suo attuale incarico di pubblico dipendente la esonera dal conformarsi al predetto obbligo. Nondimeno, qualora lei intendesse svolgere, anche solo occasionalmente o per incarichi di modesta entità, la professione di ingegnere, sarebbe comunque obbligato alla stipulazione della polizza, ovviamente per un massimale commisurato al valore economico complessivo degli incarichi assunti.

Domanda (inserita il 07.10.2013)

In riferimento alla circolare n. 250/XVIII Sess. del 12.07.2013 del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, relativa all'obbligo di stipula di polizza professionale, con la presente sono a chiedere se l'obbligo sussiste anche per gli ingegneri dipendenti di una società "organismo di diritto pubblico" (art. 3 comma 26 D.Lgs. 163/06 e s.m.i) che esercitano esclusivamente all'interno della società incarichi di progettazione, verifica dei progetti, Direzione Lavori, Responsabile del Procedimento e Coordinamento per la sicurezza di opere di ingegneria civile come costruzioni, ponti, conche di navigazione con l'apposizione della firma e del timbro sugli elaborati oppure se tali incarichi rientrano nel campo di esclusione specificato: "Restano quindi esclusi dall'obbligo gli ingegneri assunti alle dipendenze di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, i quali esercitano l'attività professionale esclusivamente per conto dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza." L'organismo di diritto pubblico di cui all'art. 3 comma 26 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. è considerato pubblica amministrazione o ente pubblico?



Risposta

Nel caso di ingegneri assunti alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, i quali svolgano la loro attività professionale esclusivamente per conto di queste, l'onere dell'assicurazione per responsabilità civile è assolto direttamente dall'amministrazione medesima, salvo diverse pattuizioni espressamente concordate con il dipendente. Ciò vale anche qualora il professionista ingegnere sia assunto alle dipendenze di un organismo di diritto pubblico, di cui all'art. 3, comma 26 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.

Domanda (inserita il 07.10.2013)

Sono una dipendente di una società di trasporti pubblici (settore speciale) iscritta all'ordine degli ingegneri. Mi occupo di progettazione e direzione lavori ma senza firmare e timbrare alcuna documentazione. La mia azienda mi chiede ora di assumere incarichi che comportano un'assunzione di responsabilità diretta, e quindi di firmare e timbrare documenti, progetti, comunicazioni alle amministrazioni ed altro ancora.


Considerato che l'obbligo di stipula di una polizza assicurativa per responsabilità professionale è subordinato all'esercizio effettivo della professione di ingegnere, apponendo il mio timbro per lavori richiesti dal mio datore, esercito effettivamente la mia professione? E' necessario che la mia azienda stipuli un'assicurazione per responsabilità professionale o è sufficiente l'assicurazione che copre ogni dipendente, a prescindere dalle mansioni che questo svolge?

Risposta

A termini di legge (art. 3, comma 5, lettera e) del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, e art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012), l'obbligo di assicurazione professionale ricade formalmente e sostanzialmente sul professionista (nel caso di specie, ingegnere), "per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale". Trattasi, pertanto, di un obbligo di carattere personale, correlato alla prestazione d'opera che il professionista esegue *intuitu personae* nei confronti del committente (pubblico o privato).

Nel suo caso, l'attività svolta alle dipendenze di una società di trasporto pubblico la esonera dall'obbligo anzidetto, ricadendo la responsabilità civile per gli eventuali danni arrecati alla committenza integralmente sui legali rappresentanti della società medesima.

È possibile, peraltro, che la società, intenda tutelarsi avverso tali ipotesi, estendendo la propria copertura assicurativa nei confronti dei dipendenti muniti del potere di firma professionale, ovvero concordando con i medesimi una copertura assicurativa specifica per gli eventuali danni a costoro espressamente imputabili. In entrambi i casi, il costo supplementare della polizza dovrebbe essere comunque posto a carico della società, salvo diverse pattuizioni con gli interessati.



Domanda (inserita il 26.09.2013)

Sono ancora iscritto, quasi per affezione, all'ordine degli ingegneri di Avellino, ma esercito raramente in quanto dipendente pubblico. Ho letto alcune FAQ, ma permangono alcuni dubbi:

- è possibile effettuare modeste prestazioni nei confronti di privati senza aver attivato la copertura assicurativa, previa accettazione del committente e rispondendo direttamente con il proprio patrimonio per eventuali danni?
- chi effettua il controllo per accertare se il professionista è assicurato?
- quali sono le sanzioni previste a fronte dell'accettazione di incarichi senza assicurazione professionale?
- alcuni professionisti svolgono prestazioni occasionali senza essere iscritti agli albi e senza partita IVA, esistono obblighi assicurativi in tal caso?

Risposta

A termini di legge (art. 3, comma 5, lettera e) del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, e art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012), l'obbligo di assicurazione professionale ricade formalmente e sostanzialmente sul professionista (nel caso di specie, ingegnere), "per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale". Trattasi, pertanto, di un obbligo di carattere personale, correlato alla prestazione d'opera che il professionista esegue *intuitu personae* nei confronti del committente (pubblico o privato). Ciò premesso, nel suo caso, ogni incarico professionale – ancorché occasionale o di modesta entità – che implichi l'assunzione di responsabilità nei confronti della clientela, quale conseguenza dell'esecuzione di attività riconducibili alla professione di ingegnere, determina l'obbligo di stipulare un'assicurazione professionale;


Il controllo sull'adempimento dell'obbligo è effettuato a cura dell'Ordine territoriale di appartenenza;

Le sanzioni sono quelle tipiche previste dal codice deontologico e saranno irrogate dagli organi disciplinari competenti in base alle caratteristiche dell'accertamento concreto della violazione;

Lo svolgimento effettivo, in forma professionale, di attività riconducibili alla professione di ingegnere implica necessariamente l'assunzione dell'obbligo di assicurazione. Qualora le medesime attività siano svolte da soggetti non iscritti all'albo il medesimo obbligo non trova applicazione.

Domanda (inserita il 13.09.2013)

Scrivo per chiedere informazioni riguardo la polizza assicurativa. Sono iscritta all'ordine degli ingegneri dal 2006, ma non esercito la professione essendo un assegnista di ricerca presso l'Università. A tal proposito volevo sapere se sono obbligata al pagamento dell'assicurazione e se in caso di sì posso allora congelare l'iscrizione all'ordine per evitare di pagare l'assicurazione?



Risposta

L'obbligo di stipulazione di una polizza assicurativa per responsabilità professionale è subordinato all'esercizio *effettivo* della professione di ingegnere. Pertanto, se, in forza del suo attuale incarico accademico di assegnista di ricerca, lei svolge in via esclusiva attività di ricerca scientifica, non sarà tenuta a conformarsi al predetto obbligo (senza che ciò possa incidere in alcun modo sulla sua posizione di professionista iscritta all'Albo degli Ingegneri). Qualora, al contrario, lei svolgesse anche solo occasionalmente la professione di ingegnere (assumendo, ad es., incarichi di progettazione o di collaudo di opere), sarebbe comunque obbligata alla stipulazione della polizza, ovviamente per un massimale commisurato al valore economico complessivo degli incarichi assunti.

Domanda (inserita il 11.09.2013)

Sono Ingegnere Elettronico e mi occupo di informatica, in particolare esclusivamente di didattica. Sono iscritto all'Ordine degli Ingegneri di (omissis), ma non più a Inarcassa in quanto sono diventato ricercatore presso l'Università (omissis) e quindi devo versare i contributi a INPDAP. Questa è la mia attività principale. Oltre a ciò tengo alcuni corsi di qualche settimana all'anno presso il Politecnico (14 lezioni) e l'Università (3 lezioni), più per restare in contatto con ex colleghi e amici che per questioni remunerative (tra Politecnico e Università percepirò forse meno di 5000 Euro, alcuni sono a titolo gratuito). Mi chiedevo se fossi obbligato a stipulare questa polizza professionale.

Risposta

L'obbligo di stipulazione di una polizza assicurativa per responsabilità professionale è subordinato all'esercizio effettivo - ancorché occasionale - della professione di ingegnere. Pertanto, se, in forza del suo attuale incarico di ricercatore universitario, lei svolge in via *esclusiva* attività di ricerca scientifica e di didattica, non sarà tenuto a conformarsi al predetto obbligo. Qualora, al contrario, lei svolgesse anche solo saltuariamente la professione di ingegnere (assumendo, ad es., incarichi di progettazione o di collaudo di opere), sarebbe comunque obbligato alla stipulazione della polizza, ovviamente per un massimale commisurato al valore economico complessivo degli incarichi assunti.



Domanda (inserita il 11.09.2013)

Cortesemente gradirei ricevere informazioni più dettagliate circa l'obbligo della polizza RC Professionale che sembra sia obbligatoria dal quindici agosto 2013. Il quesito che pongo è semplice ma credo particolare perché coinvolge molti colleghi che non hanno ben chiara la normativa. Il mio attuale profilo lavorativo è di:

- Docente a tempo indeterminato presso le scuole secondarie superiori;
- Libero professionista.

Sono iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di (*omissis*) e ho anche Partita IVA; quando è obbligatorio sottoscrivere la polizza RC professionale ?

- Se si è in possesso di Partita IVA ?
- Se non si ha Partita IVA ma si è solamente iscritti all'Ordine Professionale ?
- E' possibile avere una polizza professionale che venga attivata solo in caso di incarico professionale vista la grande penuria di lavoro che affligge purtroppo il nostro paese e in particolare il sud ?
- Inoltre i pareri circa l'obbligatorietà sono discordanti; è obbligatoria dal quindici agosto 2013 o il tutto è stato prorogato di un anno ?

Risposta

L'obbligo di stipulazione di una polizza assicurativa per responsabilità professionale è già in vigore (dal 15 agosto 2013) ed è subordinato all'esercizio effettivo - ancorché occasionale - della professione di ingegnere.

Pertanto, se, in forza del suo attuale incarico, lei svolge in via *esclusiva* attività di docenza, non sarà tenuto a conformarsi al predetto obbligo.

Qualora, al contrario, lei intenda svolgere - anche solo saltuariamente od occasionalmente - la professione di ingegnere (assumendo, ad es., incarichi di progettazione o di collaudo di opere), a prescindere dall'apertura della Partita IVA (ma non, ovviamente, dall'iscrizione all'Albo), sarebbe comunque obbligato alla stipulazione della polizza, ovviamente per un massimale commisurato al valore economico complessivo degli incarichi assunti, ma certamente *prima* dell'accettazione dei medesimi.